

ART. 20

Comitati Regionali – Assemblee Regionali – Presidente Regionale – Delegati Regionali

1. I Comitati Regionali sono istituiti dal Consiglio Federale nelle Regioni con almeno dieci società affiliate con diritto di voto.
 2. La sede dei Comitati Regionali è normalmente nel capoluogo di Regione salvo disposizione del Consiglio Federale.
 3. Essi rappresentano la Federazione nell'ambito della regione, applicando e facendo applicare tutte le norme e direttive emanate dagli Organi Centrali.
 4. I comitati Regionali, eletti dalle Assemblee regionali formate dai delegati delle società affiliate, dai delegati degli atleti delle società affiliate e dai delegati dei tecnici delle società affiliate, tesserati nel rispettivo Comitato Regionale e aventi diritto a voto, sono composti:
 - dal Presidente;
 - fino a 40 società: da un Vice Presidente e otto Consiglieri, di cui due eletti in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici;
 - oltre le 40 società: da due Vice Presidenti e dodici Consiglieri di cui tre eletti in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici.
- Le modalità partecipative ed elettive delle Assemblee Regionali sono le medesime stabilite per le Assemblee Nazionali all'art. 11 commi 5 e 6 del presente Statuto.
5. Su proposta del Presidente e con il voto anche di questi i Consiglieri Regionali eleggono nel proprio seno uno o due Vice Presidenti e un Segretario.
 6. Il Presidente e i Consiglieri sono eletti disgiuntamente dall'Assemblea Regionale con le modalità stabilite dall'articolo 11 anche per quanto concerne il rapporto di partecipazione degli atleti e tecnici al Consiglio stesso.
 7. Partecipa alle riunioni del Comitato Regionale il Presidente del G.U.G Regionale nominato secondo il Regolamento del G.U.G.
 8. Nei riguardi del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale si applicano tutte le norme dello Statuto e del Regolamento Organico, che disciplinano rispettivamente le candidature, le cariche, la decadenza, le dimissioni, l'impedimento temporaneo e definitivo e l'integrazione del presidente e del Consigliere Federale della F.I.N.
 - 8(bis) Il Presidente e i membri degli organi direttivi periferici restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.
 9. Nel caso in cui non sia possibile costituire il Comitato Regionale per mancanza di numero di affiliati, il Consiglio Federale nomina, con mandato di durata quadriennale revocabile, un Delegato Regionale, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali nonché per addivenire alla costituzione del Comitato Regionale. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.
 10. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono istituiti organi o strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi o strutture periferiche a livello regionale.
 11. L'Assemblea Regionale, ordinaria, si svolge entro il 15 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo. In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Regionale. In tal caso, il Presidente ed il Consiglio Regionale restano in carica in regime di proroga per l'ordinaria amministrazione sino all'Assemblea Straordinaria elettiva da convocarsi entro il termine di giorni 60 e da celebrarsi entro il termine di successivi giorni 30.
 12. L'Assemblea Regionale elettiva si svolge entro il 15 Marzo successivo ai Giochi Olimpici estivi.
 13. Per quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione le norme del presente Statuto che disciplinano l'Assemblea Nazionale elettiva straordinaria.
 14. Il Presidente Regionale eletto dall'Assemblea con le modalità previste, in quanto applicabili, per il Presidente federale, rappresenta la F.I.N. nel territorio di competenza. Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea regionale. Svolge, in quanto compatibili, le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale.
 15. Ai Comitati regionali è riconosciuta autonomia finanziaria, gestionale e amministrativo – contabile, nei limiti posti dal Regolamento Amministrativo della F.I.N. . La conduzione amministrativa dei predetti organi periferici è soggetta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale ovvero del Revisore contabile territoriale. I Delegati Regionali possono operare amministrativamente solo mediante anticipazioni di spesa salvo rendiconto.